

Avvertenza per l'utilizzo del contratto di mandato: in considerazione della recente giurisprudenza del Tribunale Federale in tema di retrocessioni, l'OAD FCT propone con il presente contratto due possibili regolamentazioni formalizzate in due art. 13, da scegliere alternativamente. Al riguardo si rimanda alle importanti delucidazioni e avvertenze contenute nella nota in calce.

## CONTRATTO DI MANDATO

Tra i sottoscritti

- Mandante (i) -

e

la XY SA., Via xxxx, Località, qui validamente rappresentata dal Signor XXXXXXXXXXX, membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale.

- Mandatario -

Si stipula e si conviene il seguente contratto di mandato relativamente ai seguenti compiti:

- intestazione a titolo fiduciario della ditta .....
- amministrazione a titolo fiduciario della ditta .....
- .....

*(cancellare ciò che non fa al caso)*

1. Il Mandatario assume la carica di:

amministratore unico  
intestatario

.....  
.....

*(cancellare ciò che non fa al caso)*

della summenzionata ditta. Tale incarico sarà svolto a titolo fiduciario, ossia in nome proprio ma per conto e rischio del Mandante.

2. Il Mandatario si impegna ad esercitare le sue funzioni ed il mandato esclusivamente in base alle istruzioni scritte del Mandante o di terzi designati per iscritto da quest'ultimo, riservata la clausola seguente.

3. Senza tuttavia esservi obbligato, il Mandatario ha la facoltà di agire "motu proprio" e senza attendere istruzioni quando ritiene che l'interesse della ditta suddetta, rispettivamente del Mandante, esige un agire immediato e, d'altra parte, non si possa ragionevolmente esigere da lui che abbia ad intendersi preventivamente con il Mandante o con le persone da questi designate.

4. Il Mandatario dà atto di aver sottoscritto Nr. .... azioni della Società suddetta, su di un

capitale azionario totale di franchi ..... a puro titolo fiduciario. Ogni utile, vantaggio, perdita o svantaggio che acquista nella sua qualità di possessore di questi titoli spetta al Mandante.

E' riservato il diritto di ritenzione del Mandatario sino al regolamento delle pendenze in corso.

5. L'onorario annuale per l'assunzione del mandato è fissato in franchi ..... Il Mandatario può chiederne il pagamento anticipato con riserva di conguaglio "pro rata temporis", ritenuto comunque che, anche in caso di durata inferiore, l'onorario è dovuto per un minimo di sei mesi.

Eventuali spese vive sono da rifondere a parte.

6. *(non si applica nel caso di mandato di intestazione di Società, né in altri casi speciali concordati con il Mandante. In tali casi il presente paragrafo viene stralciato e lo stralcio viene vistato dal Mandante e dal Mandatario)*

Nel mandato sono comprese in particolare: la firma degli atti costitutivi e di ogni documento necessario al funzionamento della società, fatta salva la riserva all'art. 3 del presente contratto, nonché i diritti di sede e la tenuta dei libri sociali.

7. La contabilità, lo studio e la stesura del bilancio annuale e delle notifiche legali alle autorità svizzere saranno curate da parte di:

**Società ESEMPIO SA**

che emetterà ogni anno una propria nota d'onorario e spese separata.

Il Mandatario potrà chiedere una retribuzione speciale per ogni altra prestazione esorbitante le funzioni suddette.

8. Qualora il Mandante chiedesse al Mandatario di rassegnare le dimissioni, dovrà nel contempo regolare ogni pendenza in corso, in particolare pagare quanto di spettanza del Mandatario. Dovrà inoltre consegnare al Mandatario una dichiarazione di scarico e di garanzia di tenerlo indenne per pretese di terzi derivanti della sua gestione.  
Fintanto che il Mandante non avrà onorato tali suoi obblighi, il Mandatario può esercitare diritto di ritenzione.  
E' inoltre facoltà, ma non obbligo, del Mandatario di rimanere in carica sino a quando sarà assicurata la continuità della gestione della ditta; dagli atti effettuati in tal caso non decorre una responsabilità personale del Mandatario.
9. Il Mandatario non assume alcuna responsabilità per atti, ordini o omissioni di altri mandatari da lui designati su istruzioni del Mandante.
10. Il Mandatario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305bis CP, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1CP), deve procedere al blocco dei beni (art. 10 LRD) darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 9 LRD).  
  
Dagli atti effettuati o omessi in tali casi e circostanze non decorre nessuna responsabilità personale del Mandatario.
11. Il Mandante si impegna a svincolare e liberare il Mandatario da ogni danno che gli derivasse senza sua colpa dall'esercizio del presente mandato.
12. Le tariffe applicabili per tutte le prestazioni sopra descritte e per tutte le prestazioni che si rendessero necessarie all'adempimento del presente contratto sono quelle della categoria professionale del Mandatario (tariffe Ordine dei commercialisti e/o tariffe Camera svizzera dei fiduciari). Il Mandante riconosce già fin d'ora al Mandatario la facoltà di adattare in qualsiasi momento ed a sua discrezione le tariffe contenute nel presente contratto (anche qualora quelle inizialmente concordate divergessero da

quelle della categoria professionale) alle tariffe prescritte dalla categoria professionale.

- (\*13. *Ad integrazione dell'onorario di cui al precedente art. 12 del presente contratto di mandato il Mandante riconosce che tutti gli eventuali sconti, retrocessioni, premi di apporto (finders fees) ed ogni altra prestazione da parte di terzi sono, per tutta la durata del mandato, di esclusiva pertinenza del Mandatario, rinunciando validamente e senza riserve a futuri rendiconti, considerando sufficienti le informazioni già ricevute a questo riguardo, e meglio sino ad un tetto massimo delle remunerazioni da terzi corrispondenti al ..... percento dei valori oggetto del mandato.*
- (\*13. *Ad integrazione dell'onorario di cui al precedente art. 12 del presente contratto di mandato il Mandante riconosce che tutti gli eventuali sconti, retrocessioni, premi di apporto (finders fees) ed ogni altra prestazione da parte di terzi sono, per tutta la durata del mandato, di esclusiva pertinenza del Mandatario, il quale informerà a scadenze regolari il Mandante sulle somme percepite a questo titolo mediante rendiconto scritto.*
14. Il Mandatario si impegna a mantenere il massimo riserbo su tutte le circostanze apprese nell'adempimento del suo mandato, nonché riguardo al contratto di mandato e in particolare a non rivelare a terzi il nome del Mandante, se non nei limiti di legge ed in particolare del punto 10 sopracitato.
15. Questo contratto entra in vigore con la firma da ambo le Parti ed ha una durata illimitata, ma può essere disdetto in qualsiasi momento da ambo le Parti con lettera raccomandata. Il mandante si impegna a comunicare al mandatario, a chi debbano essere trasmessi i titoli e le liquidità. Se il mandatario non dovesse essere in possesso di queste indicazioni entro il termine di due mesi dalla data di notifica al mandante, il mandatario è senz'altro autorizzato a trasmettere i titoli e le liquidità al mandante. Per quanto attiene alla risoluzione del presente contratto si fa inoltre riferimento a quanto precisato all'art. 36 cpv. 3 del ROAD dell'OAD FCT.  
  
Il mandante rifonderà al mandatario tutte le somme non ancora pagate secondo paragrafo 8 contro consegna dei titoli oppure contro dichiarazione la dichiarazione di cessione degli stessi come pure contro consegna delle liquidità.
16. Con la firma del presente contratto tutte le precedenti disposizioni sono automaticamente revocate. Parimenti il mandante dà il più ampio scarico al mandatario per il suo eventuale operato sino alla firma del presente contratto, ivi

comprese le remunerazioni da lui percepite direttamente o indirettamente da parte di terzi a titolo di sconti, retrocessioni, premi di apporto (finders fees) e/o altro, rinunciando validamente e senza riserve a ulteriori rendiconti specifici, considerando sufficienti le informazioni già ricevute a questo riguardo, e meglio sino ad un tetto massimo delle remunerazioni da terzi

corrispondenti al ..... percento dei valori oggetto del mandato.

17. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è applicabile il diritto svizzero, foro di Lugano.

Fatto in due esemplari, uno per ciascuna parte.

(\*) cfr. pagina seguente

- (\*) L'OAD FCT propone due possibili varianti per la regolamentazione dell'incasso di vantaggi economici derivanti dall'espletamento del mandato (quali ad esempio finders fees, retrocessioni, ecc.) da parte del Mandatario. Se da un lato la recente sentenza del Tribunale federale del 22 marzo 2006 (4C.432/2005) ha infatti confermato l'indiscussa facoltà delle parti di pattuire il diritto del mandatario al relativo incasso, affinché una tale pattuizione possa ritenersi giuridicamente valida e vincolante per le parti, deve tuttavia adempiere a dei presupposti ben precisi, che costituiscono un limite tassativo alla facoltà di disporre delle parti. Il mandante che rinuncia a favore del mandatario alle retrocessioni e/o altri incassi da terzi, deve in particolare essere stato informato in maniera completa e veritiera circa natura e ammontare (presumibile) degli stessi. Qualora si dovesse pertanto optare per la prima variante dell'art. 13, si rende attenti che tale clausola per esplicitare effetto giuridico dovrà necessariamente essere assistita, per quanto attiene all'eventuale parte di remunerazione eccedente alla percentuale massima concordata, da una corretta ed esaustiva informativa da parte del fiduciario al proprio cliente in punto al tema retrocessioni ed altri benefici da lui peroccati in connessione all'espletamento del mandato. In particolare il mandatario dovrà fornire al cliente (preferibilmente in un documento che andrà controfirmato per accettazione) tutti gli elementi per permettere a quest'ultimo una corretta stima dell'ammontare delle somme percepite da terzi. Ciò significa: a) tasso applicato, b) una stima del numero delle transazioni, nonché c) una stima dei volumi delle transazioni. Solo in questo modo, allo stato attuale della giurisprudenza, si potrà infatti desumere che il mandante abbia rinunciato alle retrocessioni in base ad una informativa esaustiva e quindi giuridicamente valida. Tenuto conto delle difficoltà pratiche di tali informative, si è quindi pensato di proporre una seconda variante dell'art. 13, la quale prevede la presentazione a scadenze regolari (ad esempio trimestralmente) al mandante un resoconto dettagliato degli importi percepiti da terzi per accettazione e conferma del diritto al loro incasso da parte del mandatario.

Resta inteso che la delicatezza del tema e le incertezze di una prassi ancora in divenire, consigliano senz'altro una verifica specifica e concreta da parte di un legale.

L'OAD FCT declina ogni e qualsiasi responsabilità per le clausole proposte, come pure per il contratto di mandato in generale

**Avvertenza:** Il presente contratto di mandato standard viene messo a disposizione a puro titolo di informativa. Il comitato direttivo dell'OAD FCT declina pertanto già sin d'ora ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, derivanti dall'utilizzo del contratto di mandato proposto o di singole clausole dello stesso.